



COPIA

DELIBERAZIONE N. 11

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI G.M. N. 49 DEL 26/06/2020 - ALIQUOTE E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** , addì **undici** del mese di **Luglio** alle ore **11:20** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome Nome

Presenze

SELLECCHIA CRISTIAN
DOMENICO

Presente

CANCELLIERE ROCCO	Presente
DI FRANCESCO ANTIMO	Presente
MONACO ANGELO	Presente
DEL RICCIO FRANCO	Presente
FIOCCA FAUSTO SABATINO	Presente
VENEZIALE DOMENICANTONIO EMILIO	Presente
MARINELLI LUIGI	Presente
CARANCI KATIA	Presente
DITRI ANTONIO	Presente
DI NOFA ISABELLA	Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Ratifica delibera di G.M. n. 49 del 26/06/2020 - Aliquote e tariffe TARI per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco comunica che l'Amministrazione ha ritenuto doveroso sgravare gli esercizi commerciali interessati dalla chiusura a causa del Covid -19, applicando una riduzione del 20% alla TARI. Inoltre sono state aumentate le rate per il pagamento della TARI 2020 da 2 a 4. Il consigliere Veneziale propone una ulteriore diminuzione della TARI, per i residenti all'estero, per i quali già si applica il 30% di riduzione, senza nessun aumento per i residenti. Tale proposta viene messa a votazione con n. 10 favorevoli e n. 1 astenuto (Di Nofa).

PREMESSO

che la Legge di Bilancio 2020, ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).

CHE il Decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") ha disposto TARI che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).

CHE Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. del 17/03/2020 n. 18, così come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020, ha previsto, un ulteriore differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 3 del 26.03.2019 con la quale sono state approvate per l'anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e il piano finanziario Tari;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad adottare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019;

CONSIDERATO con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il piano finanziario predisposto dall'ufficio competente ed il sistema tariffario correlato alla copertura dei costi per l'anno 2019;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire anche le scadenze di pagamento;

RICHIAMATO lo statuto comunale e le norme vigenti in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI

- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso sulla corrispondente proposta deliberativa dal responsabile del Servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e riportato nel presente atto;

- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso sulla corrispondente proposta deliberativa dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e riportato nel presente atto;

- il parere favorevole reso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. Lgs. n. 267/00, acquisito al prot. n. 3858 del 25/06/2020;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Di Nofa), contrari n. 2 (Caranci e Ditri), resi in forma palese e per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente dispositivo;

RATIFICARE la delibera di G.M. n. 49 del 26/06/2020;

APPROVARE E DETERMINARE le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/utenza)	Coefficiente parte fissa	Coefficiente parte variabile
1 componente	0,4577	41,44	0,75	0,80
2 componenti	0,5370	82,88	0,88	1,60
3 componenti	0,6102	103,61	1,00	2,00
4 componenti	0,6590	134,69	1,08	2,60
5 componenti	0,6774	165,77	1,11	3,20
6 o più componenti	0,6712	191,67	1,10	3,70
Superficie domestiche accessorie	0,4577	0,00	0,75	0,00

Utenze non domestiche

N.	ATTIVITA'	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/ anno)
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,1226	0,6388
9	Banche ed istituti di credito		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,1775	0,9203
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,6443	0,7681
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,1694	0,8796
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,1004	0,5195
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,1110	0,5753
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,3527	1,8316
17	Bar, caffè, pasticceria	0,3527	1,8316
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,3270	1,7026
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,3527	1,8316

STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata al metro quadrato con un numero presunto di occupanti come disposto in sede regolamentare salvo diversa dichiarazione.

STABILIRE le riduzioni della TARI già previste in sede regolamentare;

CHE al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CHE il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo: la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

PERTANTO al fine di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che abbiano subito un blocco delle relative attività APPLICARE la riduzione del 20% per gli esercizi per i quali è stata disposta dal Ministero la chiusura;

DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, Legge n. 147/2013;

RIAPPROVARE il Bilancio di Previsione 2020/2022; già approvato con delibera di C.C. n. 7 del 06/06/2020, che di fatto non risulta modificato;

STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in un'unica soluzione al 30 giugno 2020 oppure in n. 4 rate con le seguenti scadenze:

TARI	1° RATA	30 GIUGNO 2020
	2° RATA	31 AGOSTO 2020
	3° RATA	31 OTTOBRE 2020
	4° RATA	31 DICEMBRE 2020

RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito ed approvare il PEF entro il 31 dicembre 2020;

DARE ATTO che tali aliquote e tariffe già approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2019 e che sono valide anche per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, Legge 296/2006, decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per l'anno 2020;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/00.

Oggetto: **RATIFICA DELIBERA DI G.M. N. 49 DEL 26/06/2020 - ALIQUOTE E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 14-07-2020 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 14-07-2020

Il Responsabile

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 11-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 11-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE
